p_vr.p_vr.REGISTRO UFFICIALE.U.0065160.04-12-2019.h.09:22

PROVINCIA DI VERONA
Area funzionale Servizi in Campo Ambientale
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale

Verona,

Spett.li Organizzazioni di Categoria

Spett.li Ordini professionali

e p.c. Spett.le Regione del Veneto
Direzione Regionale Ambiente e Agroambiente

Spett.li Comuni della Provincia di Verona

Spett.le ARPAV – Dip. Provinciale di Verona

Oggetto: Autorizzazione a carattere generale per le emissioni in atmosfera (art. 272 commi 2 e 3 D.Lgs. 152/2006). Integrazione alle determinazioni vigenti.
Determinazione n. 3712/19 del 28 novembre 2019.

In allegato si trasmette la determinazione del dirigente dell'Area funzionale Servizi in Campo Ambientale della Provincia di Verona n. **3712/19 del 28 novembre 2019,** riferita a quanto in oggetto, chiedendo ai soggetti in indirizzo e per conoscenza, di darne la massima divulgazione.

Distinti saluti.

Il Dirigente
dott. Paolo Malesani

Ufficio responsabile del procedimento — Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale

indirizzo	Via delle Franceschine 10 - 37122 Verona	rif. protocollo n.	
Responsabile Servizio	Giorgio Stanzial		
Responsabile procedimento	Francesca Zantedeschi	codice fiscale	00654810233
telefono e fax	0459288868/8853/8890 – 8876	partita IVA	00654810233
e-mail	provincia.verona@cert.ip-veneto.net		
web	www.provincia.vr.it	allegati n.	
		file	

PROVINCIA DI VERONA

Area funzionale servizi in campo ambientale
Servizio tutela e valorizzazione ambientale

OGGETTO:	Autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti e le attività in deroga, ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 s.m.i. Integrazione alle determinazioni vigenti.

determinazione n. 3712/19 del 28 NOV. 2019

Decisione

Il dirigente dell'Area funzionale servizi in campo ambientale, con riferimento ai vigenti provvedimenti[1] di "*Autorizzazione di carattere generale relativa alle emissioni in atmosfera per stabilimenti e attività in deroga , ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006*"[2]:

1) dà atto che, ai sensi del d.lgs 152/06 e smi, art. 272, comma 2, come modificato dal d.lgs 183/17: "*In stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269, e' ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attivita' previsti nelle autorizzazioni generali, purche' la normativa regionale o le autorizzazioni generali stabiliscano requisiti e condizioni volti a limitare il numero massimo o l'entita' delle modifiche effettuabili mediante tale procedura per singolo stabilimento; l'autorita' competente provvede ad aggiornare l'autorizzazione prevista all'articolo 269 sulla base dell'avvenuta adesione*";
2) stabilisce che, in uno stabilimento autorizzato ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, il numero massimo di modifiche effettuabili mediante il ricorso alle adesioni di carattere generale sia di tre e che, al fine di avvalersi di tale facoltà, ciascuna modifica deve riferirsi all'installazione di un impianto o all'avvio di un'attività previsti nelle autorizzazioni di carattere generale vigenti[3]. Non è ammesso il frazionamento artificioso delle modifiche, finalizzato ad avvalersi di tale modalità autorizzativa semplificata e, a tal fine, ciascuna nuova adesione deve essere valutata considerando il cumulo (sia come consumo di materie prime impiegate che in termini di consumo di solvente) con le modifiche già apportate mediante adesione ad un'autorizzazione di carattere generale, per attività e/o impianti della stessa tipologia: qualora il suddetto cumulo comportasse il superamento delle soglie di materie prime impiegate (stabilite, per ciascuna attività, nella parte II dell'Allegato IV alla parte V del d.lgs 152/06 e smi, ed il cui superamento comporta l'assoggettamento all'art. 269) e/o delle soglie di consumo di solvente (stabilite nell'Allegato III alla parte V del d.lgs 152/06 e smi, ed il cui superamento comporta l'assoggettamento all'art. 275 del

[1] Come previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale, all'articolo 272, impianti e attività in deroga, al comma 2 - per specifiche categorie di stabilimenti, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione e di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e analisi e la periodicità dei controlli. La Provincia di Verona è autorità competente, in quanto delegata dalla Regione Veneto, al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.

[2] Det. n. 4769/08, come aggiornata con Determinazione n. 2982/12 del 10 luglio 2012; Determinazione n. 3209/12 del 23 luglio 2012; Determinazione n. 3224/12 del 24 luglio 2012; Determinazione n. 4192/12 del 25 settembre 2012; Determinazione n. 2063/18 del 20/06/2018.

[3] Vedasi allegato A alla determinazione n. 2063/08 del 20/06/2018 per il riepilogo delle autorizzazioni di carattere generale cui è possibile chiedere di aderire.

decreto), non sarà possibile avvalersi della possibilità di presentare adesione e, pertanto, dovrà essere presentata istanza di modifica sostanziale al titolo vigente.

Per quanto non espressamente riportato nella presente determinazione e alle vigenti autorizzazioni di carattere generale[4] si deve fare riferimento al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta, e ad ogni altra disposizione normativa e regolamento vigente in materia di emissioni in atmosfera.

Fatto

La Provincia di Verona ha autorizzato in via generale le emissioni di impianti ed attività in deroga, ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, mediante rilascio dei seguenti provvedimenti:

- Determinazione n. 2982/12 del 10 luglio 2012 di aggiornamento della determinazione n. 4769/08: "*Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti e le attività in deroga, ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 s.m.i.. Aggiornamento*";
- Determinazione n. 3209/12 del 23 luglio 2012: "*Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli allevamenti zootecnici effettuati in ambienti confinati e attività funzionali agli allevamenti, ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 s.m.i*";
- Determinazione n. 3224/12 del 24 luglio 2012: "*Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera degli impianti di trattamento acque dotati di linee di trattamento fanghi, ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 s.m.i.*";
- Determinazione n. 4192/12 del 25 settembre 2012: "*Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera provenienti da impianti di emergenza, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a gasolio, benzina, olio combustibile, metano e GPL di potenza superiore al valore di soglia e inferiore a 10 MW, con funzionamento annuale inferiore a 150 ore, ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 s.m.i.*".

Con determinazione n. 2063/18 del 20/06/2018 si è dato atto che, ai sensi del d.lgs 152/06 e smi, art. 272, comma 3 (come modificato con d.lgs 183/2017):

a) "*l'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all'adesione*" e che, pertanto, "*almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti*";
b) "*l'autorità competente procede, almeno ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo*",

ed è stata aggiornata conseguentemente la validità delle vigenti autorizzazioni di carattere generale e definendo i nuovi termini di validità delle adesioni già in essere (pari a 15 anni dalla data di adesione).

Con il medesimo provvedimento, inoltre:

- è stata stabilita la modulistica che è obbligatorio presentare, per il tramite del SUAP, al fine della regolarità dell'istanza di adesione, anche ai fini degli effetti giuridici dell'eventuale silenzio assenso, indicata nell'Allegato A al provvedimento;
- è stato dato atto del fatto che il DPR 59/2013[5] ha stabilito che, nelle more dell'adozione delle autorizzazioni di carattere generale da parte dell'autorità

[4] Det. n. 4769/08, come aggiornata con Determinazione n. 2982/12 del 10 luglio 2012; Determinazione n. 3209/12 del 23 luglio 2012; Determinazione n. 3224/12 del 24 luglio 2012; Determinazione n. 4192/12 del 25 settembre 2012; Determinazione n. 2063/18 del 20/06/2018.

[5] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00101) (GU n.124 del 29-5-2013 - Suppl. Ordinario n. 42).

competente[6], i gestori degli stabilimenti interessati possono comunicare, per tramite del SUAP, la propria adesione alle autorizzazioni generali riportate nell'Allegato I al medesimo regolamento.
L'Allegato A al citato provvedimento n. 2063/18 indica, per chiarezza, per ciascuna attività in deroga, l'autorizzazione generale di riferimento, la modulistica da presentare ai fini della regolarità dell'istanza, nonché i termini di validità delle adesioni.

Motivazione La presente autorizzazione integra, con specificazione del numero massimo di modifiche effettuabili mediante il ricorso alle adesioni di carattere generale, per impianti dotati di un'autorizzazione prevista all'art. 269, i vigenti provvedimenti di "Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti e le attività in deroga, ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 s.m.i.".
L'aggiornamento si rende necessario al fine di recepire le disposizioni normative in materia di emissioni intervenute successivamente all'adozione dei suddetti provvedimenti provinciali. Nello specifico, il Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 ha modificato la parte quinta del d.lgs 152/06 e smi, prevedendo la possibilità di aderire alle autorizzazioni di carattere generale in stabilimenti dotati di autorizzazione prevista all'art. 269 del d.lgs 152/06, purchè le autorizzazioni generali stabiliscano requisiti e condizioni volti a limitare il numero massimo o l'entità elle modifiche effettuabili mediante tale procedura per singolo stabilimento.

Cosa fare I gestori che intendono avvalersi, nell'ambito di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/06 (c.d. di tipo ordinario), dell'autorizzazione di carattere generale (c.d. di tipo semplificato), ricorrendone i presupposti, possono modificare l'autorizzazione in essere mediante adesione, tramite il SUAP, all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
A tal fine, almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione il gestore invia all'autorità competente, per il tramite del SUAP, una domanda di adesione all'autorizzazione generale corredata dai documenti ivi prescritti. L'istanza, al fine dell'efficacia giuridica dell'eventuale silenzio assenso, dovrà essere completa di tutta la modulistica prevista (indicata nell'Allegato A alla determinazione n. 2063/18 del 20/06/18), essere debitamente compilata, nonché essere sottoscritta in ogni sua parte dal gestore.
La domanda di adesione individua specificamente gli impianti e le attività a cui fare riferimento nell'ambito delle autorizzazioni generali vigenti, nonché l'autorizzazione generale cui si chiede di aderire.
L'autorità competente, sulla base dell'avvenuta adesione, provvederà all'aggiornamento dell'autorizzazione in essere, rilasciata ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/06.

A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo[7] o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica[8].

Il dirigente
Paolo Maiesani

[6] Le attività in deroga per le quali la Provincia di Verona non ha, ad oggi, adottato un provvedimento sono le seguenti: lettere l), q) vbis), dd), gg), del punto 1 dell'Allegato IV, parte II, alla parte V del d.lgs 152/06.
[7] Il ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.
[8] Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.